



I contenuti del PEF e la scheda costi e tariffe del MUD 2021/O.R.So

a cura di

Francesco Iacotucci

27/05/2021

La scheda CG del Mud

10.3 SCHEDA CG - (Costi di gestione)

La scheda CG va compilata dai soggetti individuati nella tabella sotto riportata al fine di trasmettere le relative informazioni.

Quali soggetti devono presentare il modulo	Per comunicare cosa
Soggetto responsabile del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati	Costi di gestione per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati.

I dati relativi ai costi e ai ricavi dovranno tenere conto di quanto previsto dalla seguente normativa:

1. DPR 27 Aprile 1999, n. 158;
2. D.M. 20 Aprile 2017;
3. Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF;
4. Deliberazione 57/2020/R/RIF;
5. Determinazione ARERA N. 02/DRIF/2020;
6. Deliberazione ARERA 238/2020/R/RIF.



**KEEP
CALM
AND
don't panic
it's ARERA**

ARERA: funzioni attribuite dalla Legge di Bilancio 2018

La legge 27/12/2017 n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza.

In particolare, tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano la **diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza** e la **tutela dei diritti degli utenti**, anche tramite la **valutazione di reclami, istanze e segnalazioni** presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati

Art. 1 comma 527 lettera c) legge 27/12/2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018).

ARERA: pubblica amministrazione ma con poteri non solo amministrativi

ARERA è una autorità riconducibile all'apparato amministrativo dello Stato, opera nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge (come tutte le pp.aa), ma a differenza delle altre pubbliche amministrazioni centrali non è soggetta alla direzione politica del governo.

Pur classificata come organismo formalmente amministrativo, ARERA deroga al principio della separazione dei poteri potendo **adottare atti amministrativi, normativi e sanzionatori**.

Tali poteri sono controbilanciati dalla magistratura amministrativa

ARERA: Le prime sentenze del TAR sono favorevoli ad ARERA

N. 01247/2020 REG.PROV.COLL.N. 00039/2020 REG.RIC.

N. 01248/2020 REG.PROV.COLL.N. 00057/2020 REG.RIC.

N. 01249/2020 REG.PROV.COLL.N. 00041/2020 REG.RIC.

Il metodo tariffario che l'A.r.e.r.a. ha il potere di predisporre e di aggiornare è quello c.d. normalizzato, introdotto con il d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, che l'articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contempla, in alternativa a quello corrispettivo del quantitativo medio di produzione dei rifiuti per unità di superficie, come criterio di commisurazione della Tassa Rifiuti - T.a.r.i.. La ricorrente lamenta che il metodo adottato non sarebbe sufficientemente incentivante degli operatori virtuosi. Il Collegio osserva che la predisposizione e l'aggiornamento del metodo c.d. normalizzato sono state previste proprio per superarne le evidenti criticità riscontrate nell'applicazione del metodo normalizzato

ARERA: Le prime sentenze del TAR sono favorevoli ad ARERA

Le attività di trattamento e smaltimento e di trattamento e recupero dei rifiuti urbani rientrano dunque a pieno titolo tra i servizi di pubblica utilità e di conseguenza le imprese che la esercitano, indipendentemente dal titolo, sono sottoposte ai poteri regolatori attribuiti all'A.r.e.r.a. dalla legge.

La scelta dell'A.r.e.r.a. di riferire il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione a tutti i rifiuti urbani e assimilati, indipendentemente dalla classificazione che gli stessi assumono all'esito del processo di trattamento, è legittima anche alla luce della direttiva UE/2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, la quale prevede, al considerando 10, che i rifiuti urbani sottoposti a trattamento devono essere considerati come rifiuti urbani.

In ogni caso la natura che deve essere tenuta in considerazione è quella che il rifiuto assume nel momento in cui fa ingresso nell'impianto di trattamento, poiché ciò garantisce la migliore copertura regolatoria dell'intero ciclo dei rifiuti urbani ed evita la formazione di possibili zone franche che ne depotenzierebbero l'efficacia. Pertanto sia i costi del processo di trasformazione dei rifiuti urbani, sia i proventi della vendita dei prodotti dallo stesso derivati rientrano nel perimetro regolatorio dell'A.r.e.r.a..

Arera: Prospettiva della regolazione



Contatti

ARERA:

- N° Verde  **800.707.337** attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30
- infoanagrafica@arera.it (Guida alla compilazione per la raccolta dati)
- regolazione-rifiuti@arera.it
- Tel 0265565313
- protocollo.aeegsi@pec.energia.it

IFEL:

- assistenzaMTR@fondazioneifel.it
- Elenco webinar ed incontri sul sito <https://www.fondazioneifel.it/>
- News sempre aggiornate

Ultime note IFEL su tariffa rifiuti e PEF

<https://www.fondazioneifel.it/regolazione-rifiuti-arera>

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/10531-la-nuova-regolazione-sui-rifiuti-urbani-guida-alla-predisposizione-del-pef-secondo-il-metodo-tariffario-arera>

09 Luglio 2020

[Regolazione rifiuti: On line la Piattaforma ARERA per l'inserimento dei PEF 2020](#)

26 Giugno 2020

[DI 34 "Rilancio". Nota di lettura Anci-IFEL](#)

Nota di lettura Anci-IFEL sui principali contenuti del decreto "Rilancio«

31 Maggio 2020

[Regolazione Rifiuti - Nota di commento alla delibera n.158 di ARERA](#)

20 Maggio 2020

[Emergenza COVID-19 - Nota di lettura ANCI-IFEL sulle norme di maggior interesse contenute nel decreto-legge "Cura Italia"](#)

09 Maggio 2020

[Online il Modello di simulazione dei costi efficienti del servizio rifiuti \(MTR-ARERA\)](#)

29 Aprile 2020

[Regolazione RIFIUTI - I nuovi interventi ARERA sulla determinazione dei costi del servizio](#)

La nuova Regolazione sui rifiuti urbani - Guida alla predisposizione del PEF secondo il metodo tariffario ARERA

21 Dic, 2020

Pubblicato in:

Pubblicazioni e documenti

TAG:

arera tari rifiuti urbani

Letto:

7129 volte

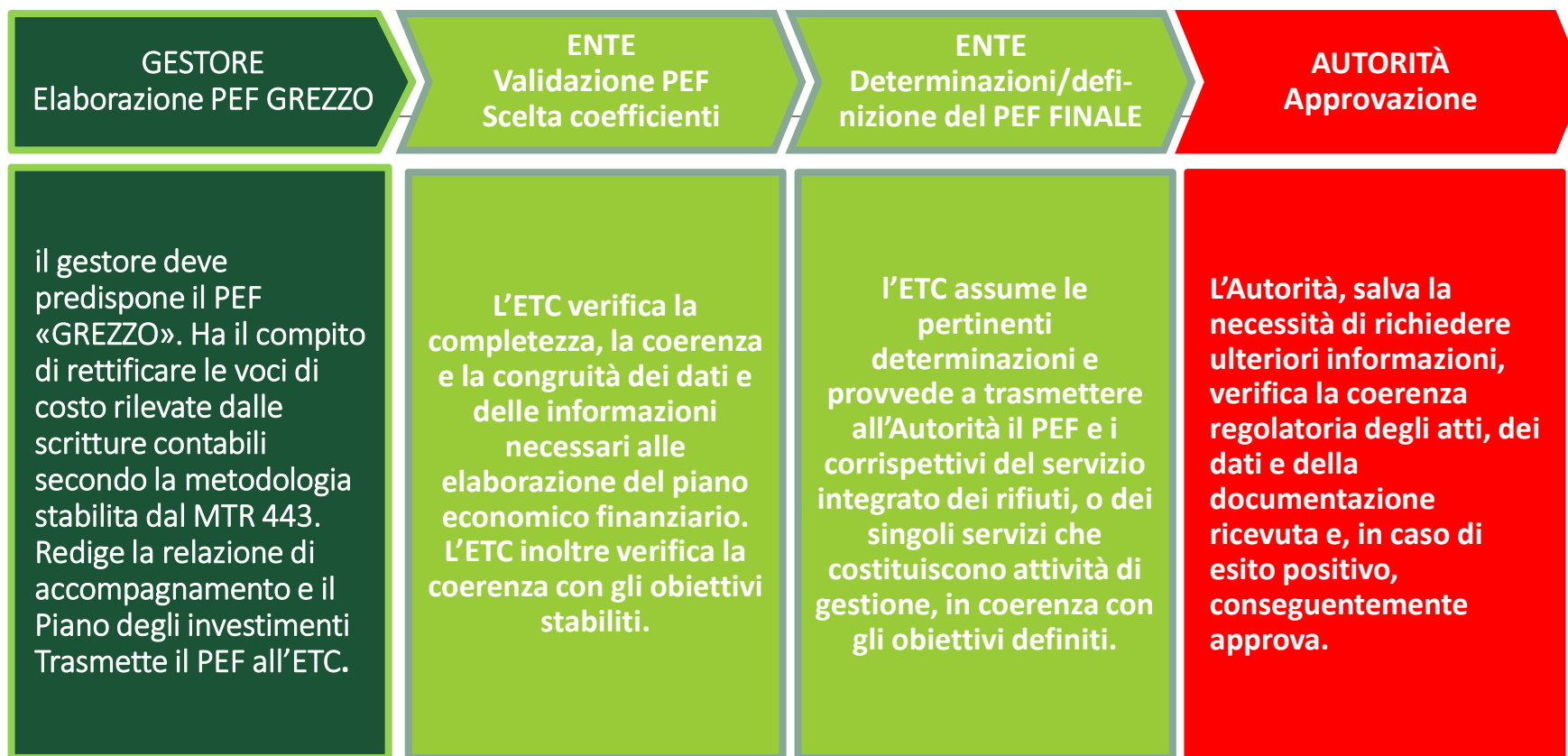


La Guida illustra in modo organico le disposizioni emanate dall'ARERA nel corso dell'ultimo anno (le delibere 443/2019, 57/2020, 158/2020, 238/2020 e 493/2020, la determina n. 2/2020, la guida alla compilazione e le FAQ pubblicate sul sito dell'Autorità), così da restituire una chiave di lettura più agile in un testo unico, integrato e, in definitiva, auspicabilmente più semplice, anche rispetto alle singole e numerose note di approfondimento predisposte da IFEL, sin dall'avvio della nuova regolazione, della quale la delibera n. 443 e l'allegato MTR rappresentano uno dei principali pilastri.

Questo Volume si inquadra nell'azione di supporto tecnico e diffusione delle informazioni e delle soluzioni da attivare, che

IFEL ha intrapreso fin dal 2019, nell'interesse dei Comuni e anche della progressiva affermazione del nuovo assetto regolatorio. La pubblicazione risponde infatti ad un'esigenza diffusa tra gli amministratori e gli operatori dei Comuni, ed è stata impostata da un team di esperti secondo uno specifico punto di vista, ovvero quello dei Comuni e degli Enti territorialmente competenti (ETC), ruolo quest'ultimo che, come noto, è spesso svolto dai Comuni stessi, in assenza di Autorità d'ambito costituite e funzionanti.

Compiti previsti dall'AUTORITÀ secondo MTR 443



Le disposizioni dell'Autorità attengono esclusivamente alla suddivisione fra costi fissi e variabili nel caso di TARI tributo, ovvero all'ammontare complessivo del corrispettivo del servizio rifiuti nel caso di tariffa corrispettiva, e **non anche alla definizione delle tariffe finali da applicarsi agli utenti del servizio rifiuti, ossia all'articolazione tariffaria in senso proprio anche se con la delibera 158 modifica temporaneamente anche il calcolo della tariffa**

IL PEF

Il PEF è redatto secondo quanto indicato all'articolo 18 del MTR (contenuti minimi)

Finora il PEF conteneva fino al 2019 i **costi sostenuti dall'Ente**

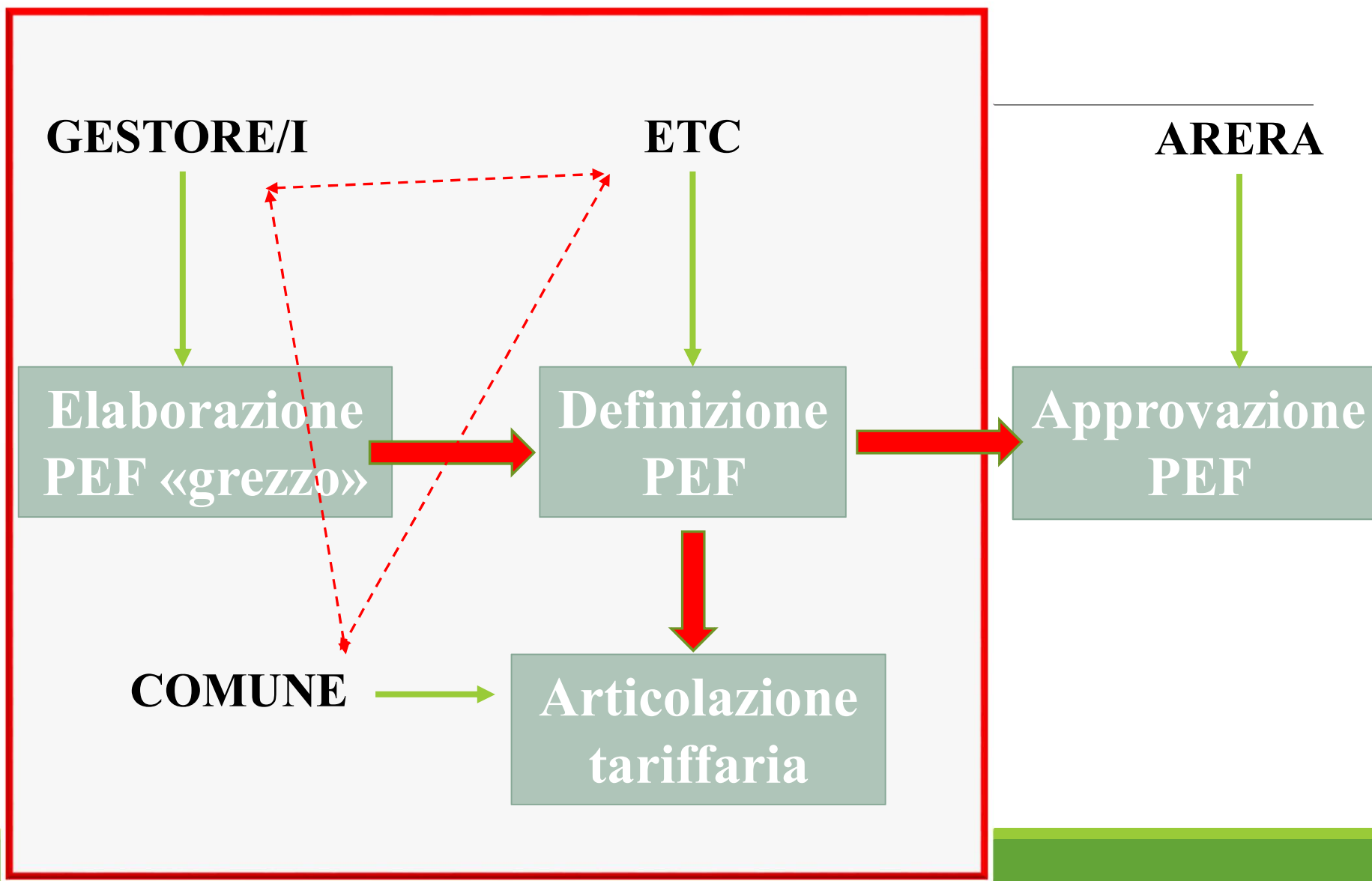
Locale con riferimento a:

- costi interni (Ufficio Ambiente, Ufficio Tributi)
- costi esterni per forniture
- corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,
- corrispettivi di trattamento/smaltimento

Il MTR impone di redigere il PEF inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi

Il PEF e le tariffe

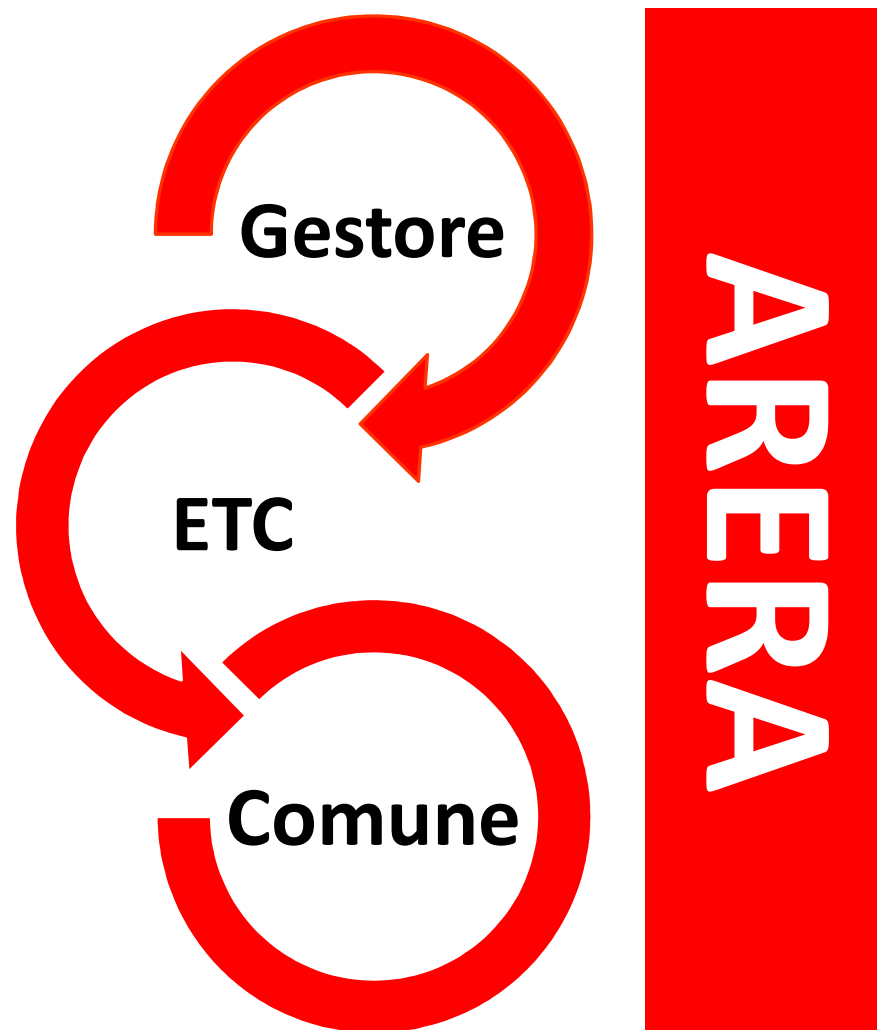
Necessità di comunicazione e circolazione delle informazioni



MTR-ARERA Necessità di coordinamento e collaborazione

Per adempiere alle disposizioni di ARERA relative al nuovo MTR è **NECESSARIA** una propedeutica attività di collaborazione e condivisione tra ETC e Gestore.

In particolare la attività di validazione, definizione dei COI e in generale la scelta dei vari coefficienti è conseguente ad una conoscenza precisa del servizio, della qualità dello stesso, degli obiettivi di RD% e riciclaggio oltre che delle modalità di rendicontazione dei costi del gestore.



Perimetrazione

L'articolo 1 della delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif prevede (al comma 1.2) che il perimetro gestionale assoggettato al Metodo Tariffario Rifiuti allegato alla delibera sia uniforme su tutto il territorio nazionale e che includa, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, i seguenti servizi:

- ❑ lo spazzamento e il lavaggio delle strade;
- ❑ la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
- ❑ il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- ❑ la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti.

Sono altresì **inclusi nel perimetro dei costi riconosciuti quelli derivanti dalla raccolta dei rifiuti abbandonati** su strade o aree pubbliche, su strade private soggette ad uso pubblico, su arenili e rive fluviali e lacuali, nonché aree cimiteriali (articolo 7 del MTR allegato alla delibera n. 443).

Perimetrazione

L'Autorità definisce invece come esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani tutte quelle attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti ai sensi della normativa vigente, non possano essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, fra le attività esterne sono comprese in particolare:

- ❑ raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; ai fini della determinazione dei corrispettivi, tuttavia, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi ricompresa tra le attività di gestione dei RU laddove essa fosse stata già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del provvedimento (31 ottobre 2019);
- ❑ derattizzazione;
- ❑ disinfestazione zanzare;
- ❑ spazzamento e sgombero della neve;
- ❑ cancellazione scritte vandaliche;
- ❑ defissione di manifesti abusivi;
- ❑ gestione dei servizi igienici pubblici;
- ❑ gestione del verde pubblico;
- ❑ manutenzione delle fontane.

Perimetrazione

Per quanto attiene le **attività non ricomprese** nel perimetro della gestione dei RU, tuttavia, l'Autorità ha adottato un approccio piuttosto “soft”: si consente infatti che gli oneri da esse derivanti ed eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari siano indicati separatamente negli avvisi di pagamento, al fine di non introdurre discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi. Tale evenienza è confermata dal fatto che il prospetto per la redazione del PEF consente di inserire i costi di tali attività dandone appunto “**separata evidenza**”.

A riguardo giova evidenziare che, ai sensi della legge 147/2013, art. 1, comma 639: **la TARI è «destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»**. Pertanto, anche se l'Autorità sembra consentire l'inserimento nel PEF di ulteriori costi, in questo contesto è opportuno riservare un supplemento di riflessione, anche in virtù delle evidenze che verranno alla luce in questo primo anno di applicazione del MTR.

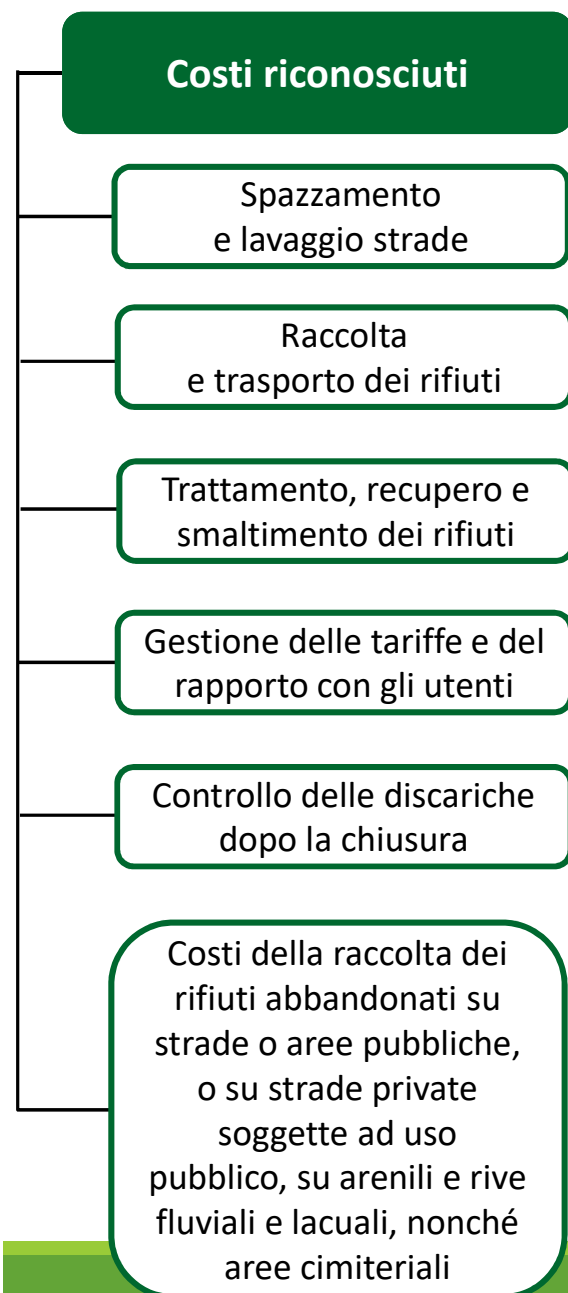
Perimetrazione

Risulta altresì evidente che **la descrizione delle attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti** in fase di redazione del PEF **è un onere del gestore** e che questi deve dettagliarne i relativi costi. Nella fase di verifica da parte dell'amministrazione competente le attività esterne dovranno quindi essere oggetto di particolare attenzione nell'attestazione richiesta.

L'Autorità, inoltre, ha specificato che qualora nell'ambito delle entrate tariffarie identificate prima dell'adozione del MTR sia stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale dei rifiuti urbani, *<<a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime>>*. Tale concetto è ribadito anche all'art. 6 del Testo integrato in tema di Trasparenza (TITR) allegato alla delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif: vi si afferma che nel documento di riscossione deve essere sempre data separata evidenza delle eventuali ulteriori componenti tariffarie, diverse da quanto dovuto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Gestore...	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestore (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Attività esterne Ciclo integrato RU incluse nel PEF	G
TOT PEF	C

Perimetrazione del servizio soggetto a regolazione



Perimetrazione del servizio soggetto a regolazione

Costi riconosciuti

Spazzamento
e lavaggio strade

Raccolta
e trasporto dei rifiuti

Trattamento, recupero e
smaltimento dei rifiuti

Gestione delle tariffe e del
rapporto con gli utenti

Controllo delle discariche
dopo la chiusura

Costi della raccolta dei
rifiuti abbandonati su
strade o aree pubbliche,
o su strade private
soggette ad uso
pubblico, su arenili e rive
fluviali e lacuali, nonché
aree cimiteriali

Costi riconosciuti ad alcune condizioni

Micro raccolta dell'amianto da
utenze domestiche

*se già inclusa nella gestione del ciclo
integrato dei rifiuti urbani alla data
di pubblicazione del provvedimento
(31 ottobre 2019)*

Costi della gestione post-
operativa e di chiusura delle
discariche autorizzate

*se le risorse precedentemente
accantonate ai sensi delle norme
vigenti risultino insufficienti a
garantire il ripristino ambientale del
sito*

Pulizia delle caditoie,
consistente nell'apertura delle
griglie con eliminazione di
foglie e altri rifiuti e non
comprendente le più
complesse operazioni di pulizia
della condotta fognaria

*se negli anni precedenti fossero già
incluse nel medesimo servizio
integrato*

Perimetrazione del servizio soggetto a regolazione

Costi riconosciuti

Spazzamento
e lavaggio strade

Raccolta
e trasporto dei rifiuti

Trattamento, recupero e
smaltimento dei rifiuti

Gestione delle tariffe e del
rapporto con gli utenti

Controllo delle discariche
dopo la chiusura

Costi della raccolta dei
rifiuti abbandonati su
strade o aree pubbliche,
o su strade private
soggette ad uso
pubblico, su arenili e rive
fluviali e lacuali, nonché
aree cimiteriali

Costi riconosciuti ad alcune condizioni

Micro raccolta dell'amianto da
utenze domestiche

*se già inclusa nella gestione del ciclo
integrato dei rifiuti urbani alla data
di pubblicazione del provvedimento
(31 ottobre 2019)*

Costi della gestione post-
operativa e di chiusura delle
discariche autorizzate

*se le risorse precedentemente
accantonate ai sensi delle norme
vigenti risultino insufficienti a
garantire il ripristino ambientale del
sito*

Pulizia delle caditoie,
consistente nell'apertura delle
griglie con eliminazione di
foglie e altri rifiuti e non
comprendente le più
complesse operazioni di pulizia
della condotta fognaria

*se negli anni precedenti fossero già
incluse nel medesimo servizio
integrato*

Costi non riconosciuti

Manutenzione
delle fontane

Gestione del verde
pubblico

Diserbo

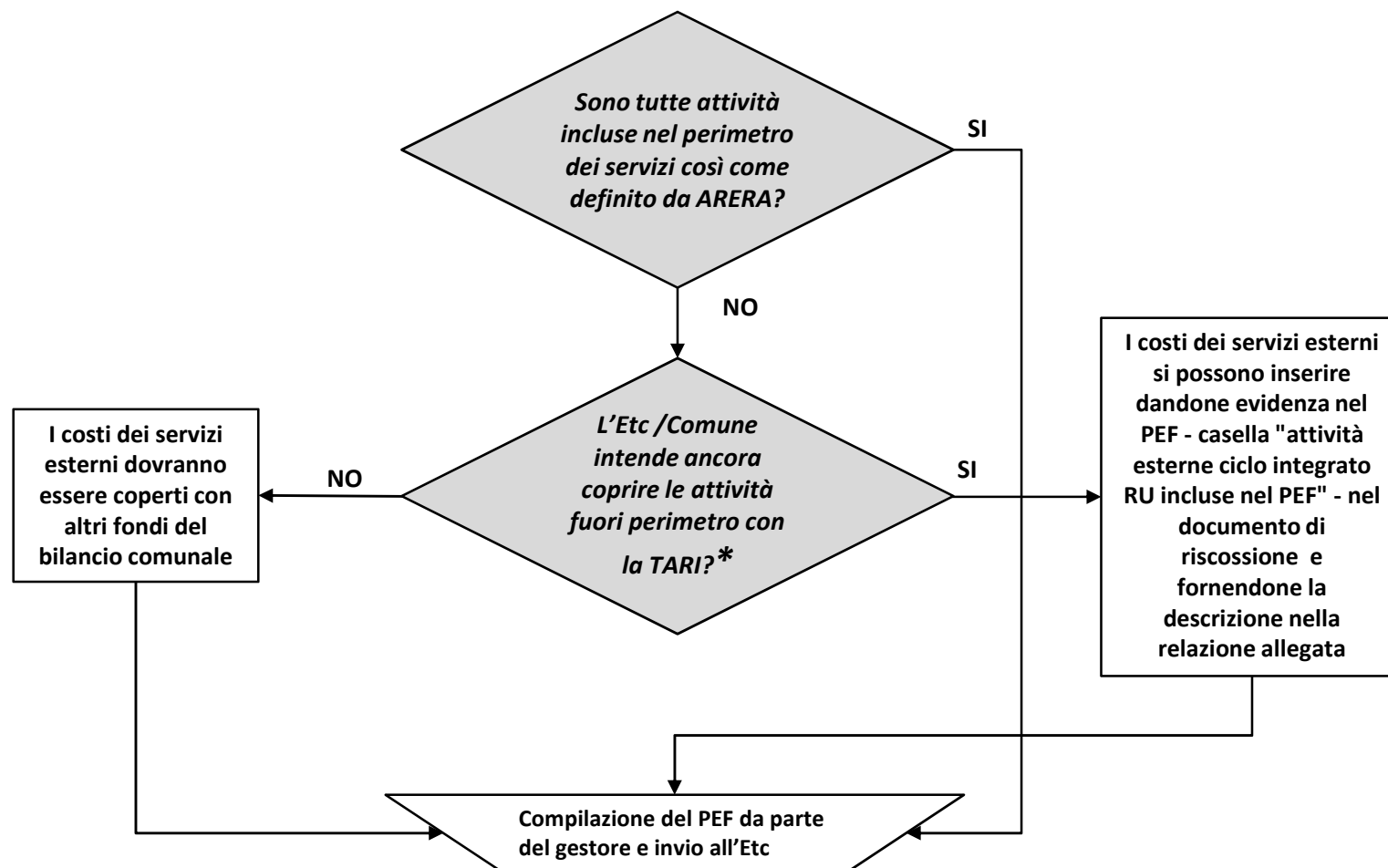
Cancellazione scritte
vandaliche e
defissione di manifesti
abusivi

Spazzamento e sgombero
della neve

Raccolta, trasporto e
smaltimento amianto da
utenze domestiche

Derattizzazione;
disinfestazione zanzare

Valutazione delle attività svolte, coperte fino ad oggi dalla TARI e inserite nei PEF degli ultimi anni



*Si ricorda che, ai sensi della legge 147/2013, art. 1, comma 639: la TARI è «destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore». Pertanto, anche se l'Autorità sembra consentire l'inserimento nel PEF di ulteriori costi, in questo contesto è opportuno riservare un supplemento di riflessione, anche in virtù delle evidenze che verranno alla luce in questo primo anno di applicazione del MTR.

I costi secondo MTR

**Copertura dei costi di esercizio e di
investimento**

ammissibili

effettivi

efficienti

MTR

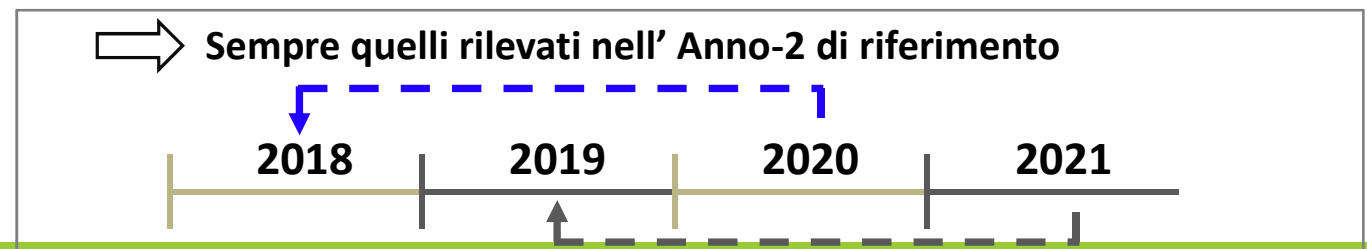
L'assunto di base è che l'articolazione generale dei costi ammissibili deve essere controbilanciata dalle entrate tariffarie di riferimento

$$\text{Gettito Tariffario} = \text{Costi Gestione} + \text{Costi Comuni} + \text{Costi Capitale} + \text{Componente Conguaglio} - \text{Componente Ricavi}$$

— Componenti determinate dal Gestore — Componenti determinate dall'ETC

Costi riconosciuti
ricavati dai
consuntivi delle fonti
contabili obbligatorie

Eccezione COI



«a» si riferisce all'anno tariffario $a=\{2020, 2021\}$

IL PEF

Il PEF è redatto secondo quanto indicati all'articolo 18 del MTR (contenuti minimi)

Finora il PEF conteneva fino al 2019 i **costi sostenuti dall'Ente**

Locale con riferimento a:

- costi interni (Ufficio Ambiente, Ufficio Tributi)
- costi esterni per forniture
- corrispettivi dovuti ai gestori affidatari del servizio di spazzamento o di raccolta,
- corrispettivi di trattamento/smaltimento

Il MTR impone di redigere il PEF inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi

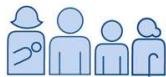
Componenti della Tariffa

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

CG_a : costi generali di gestione, CC_a : costi comuni, CK_a : costi d'uso del capitale., AR_a : ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. $AR_{CONAI,a}$: ricavi da vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti. $AR_{CONAI,a}$: ricavi da corrispettivi riconosciuti dal CONAI

SOMMA COSTI VARIABILI

PARTE VARIABILE TARIFFA

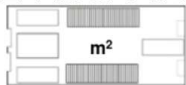


$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a}/r$$

+

SOMMA COSTI FISSI

PARTE FISSA TARIFFA



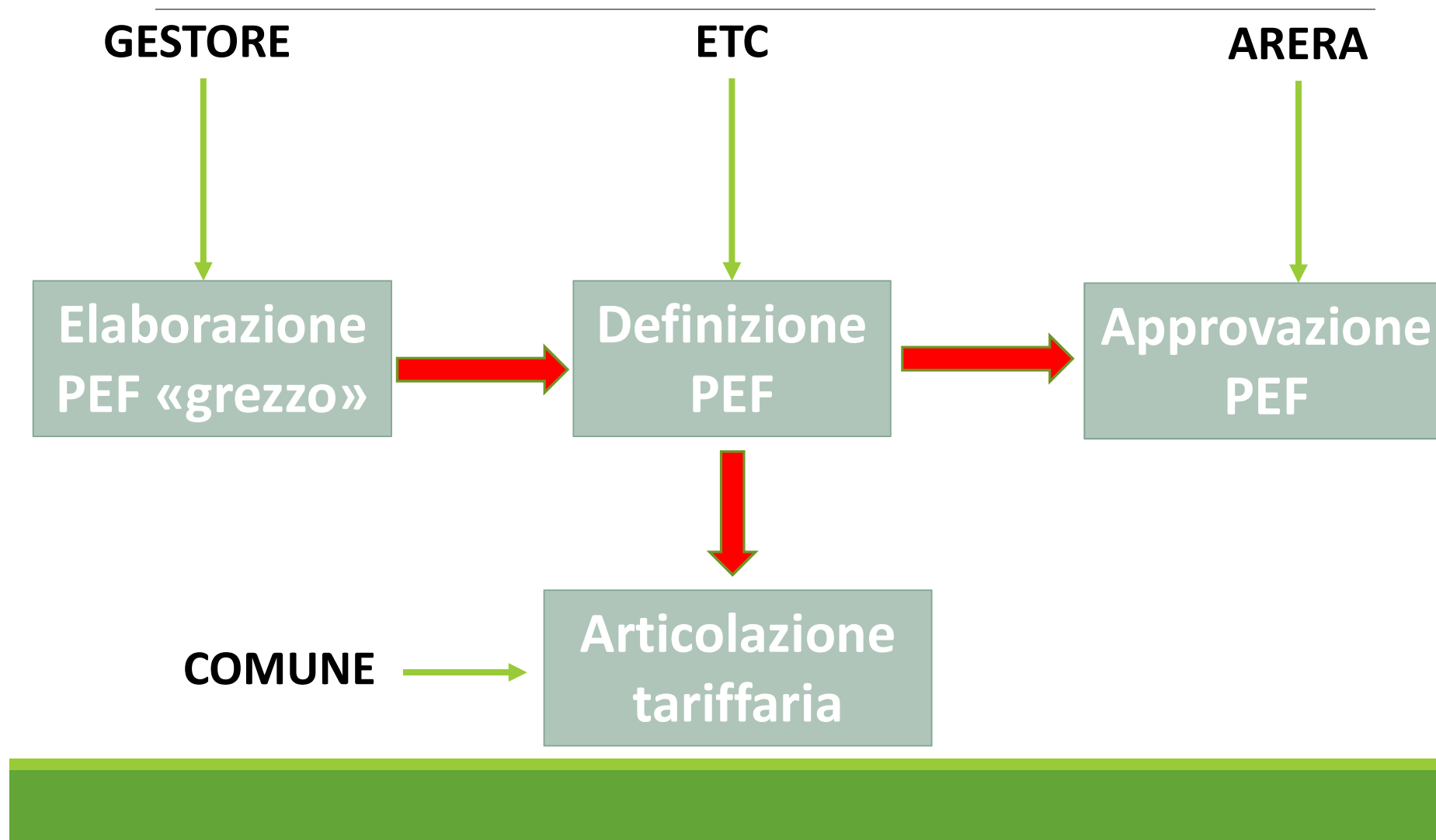
$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a}/r$$

= TARIFFA



NEW

Il PEF e le tariffe



Il Metodo Tariffario Rifiuti dell'Autorità e il dPR 158/99 (Metodo Normalizzato - MTN)

-
- **punti 1,2,3** riguardano la tariffa di riferimento a regime, la suddivisione dei costi del PEF (costi operativi di gestione, costi comuni, costi d'uso del capitale) e la composizione della TF e TV

MTN Allegato 1 dPR 158/99

Composto da 4 punti

- **punto 4** riguarda l'articolazione tariffaria all'utenza comprensiva della suddivisione UD/UND (criteri razionali) e la attribuzione della tariffa alle singole utenze (attraverso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd)

MTR Allegato A del 31 ottobre 2019 n° 443/2019/R/RIF

- **Innova i punti 1,2,3 del MTN di cui al dPR 158/99**
- **Non interviene sul punto 4 (ne sul riparto UD-UND ne sui K)**

Contenuto delle disposizioni ARERA sui costi efficienti di esercizio e investimento

**ARERA con il nuovo MTR NON si occupa della articolazione tariffaria all'utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestic
- fa eccezione la riclassificazione dei costi in TF e TV -**

Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

1 formula

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Il Limite alla crescita è la condizione che determina l'ammontare complessivo dei costi

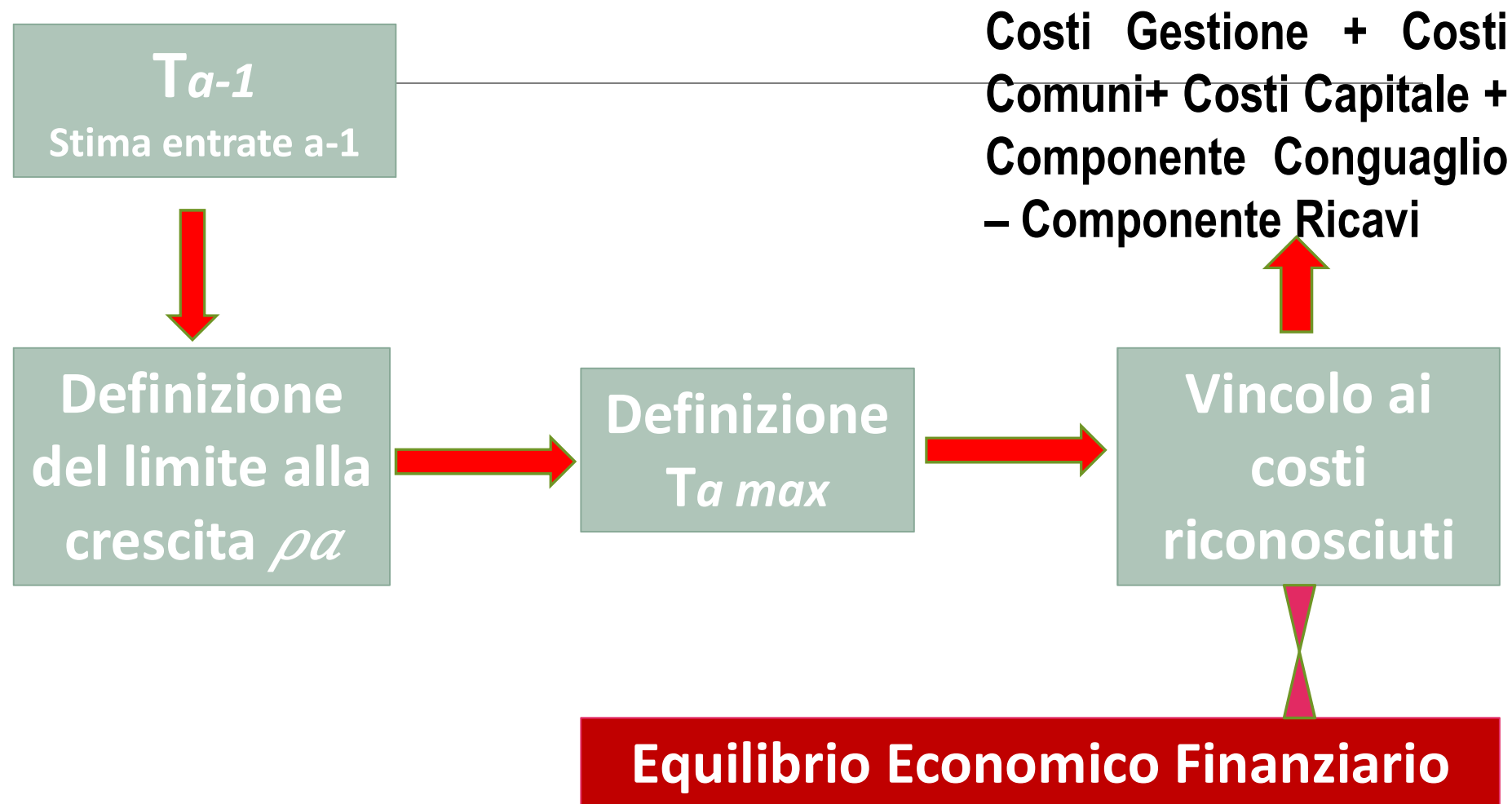
ρ_a è limite alla crescita delle tariffe

$$T_a \leq T_{a-1} (+ \rho_a)$$

23 formule

$$\begin{aligned} \sum TF_{a-2}^{new} &= CSL_{a-2}^{new} + CC_{a-2}^{new} + CK_{a-2}^{new} & RC_{TV,a} &= \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old} \\ CC_a &= CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a} & IMN_a &= \int \Gamma^{a-2} \\ & & & \sum \frac{TV_{a-2}^{new}}{TV_{a-2}^{old}} \leq 1, \\ & & & \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfI_t^a}{VU_c}, (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfI_t^a \right)^{FA_{CI,c,t}^{a-2} * dfI_t^a} \\ & & & RC_{TF,a} = \sum TF_{a-2}^{new} - \sum TF_{a-2}^{old} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} - b(AR_{a-2}^{new}) \\ & & & \sum TV_{a-2}^{new} = CK_{a-2}^{new} \\ & & & CU_{eff,a-2} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old} \right) / q_{a-2} \\ & & & CRT_{a-2}^{new} + CTS_{a-2}^{new} + CTR_{a-2}^{new} + CRD_{a-2}^{new} \\ & & & CCN_a = \int_{-90}^{90} \\ & & & AMM_a = \sum_c \sum_t \min \left(\frac{CI_{c,t} * dfI_t^a}{VU_c}, (CI_{c,t} - FA_{CI,c,t}^{a-2}) * dfI_t^a \right)^{FA_{CI,c,t}^{a-2} * dfI_t^a} \\ & & & CCN_a = \text{Max}((IMN_a + CCN_{a-1} - PR_a), 0) \\ & & & CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + CO_{AL,a} \end{aligned}$$

Il Limite alla crescita tariffaria determina il limite ai costi «efficienti»



T_{a-1} = Ricavi tariffari pertinenti stimati nell'anno $a-1$ per il 2019 $T_{a-1} = TV_{2019}^{old}$

T_{amax} = Ricavi tariffari pertinenti massimi anno a

Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

Per l'anno 2020, ai fini della verifica del limite alla crescita delle tariffe, si considerano le entrate tariffarie **T2019 old** ovvero le entrate tariffarie per l'anno 2019 determinate ai sensi della previgente regolazione

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Crescita tariffaria

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + rpi_a - X_a + PG_a + QL_a + C19_{2020})$$

Inflazione programmata 1,7%

Recupero di produttività 0,1%÷ 0,5%

NEW del 238/2020

Limite alla crescita tariffaria (art. 4 MTR)

		Perimetro Gestionale (PG_a)	
		Nessuna variazione nelle attività gestionali	Presenza di variazioni nelle attività gestionali
Qualità prestazioni (QL_a)	Mantenimento livelli di qualità	$PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	$PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	Mantenimento dei livelli di qualità emergenza COVID	$C19_{2020} = 0\%$	$C19_{2020} \leq 3\%$ (facoltativo)
	Miglioramento livelli di qualità	$PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 2\%$	$PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

4.4bis Per l'anno 2020 il valore ρ non può assumere un valore superiore al **6,6%**, fatta salva la facoltà prevista dal comma 4.5.

Limite alla crescita tariffaria

X factor

X_a

**Recupero di produttività
0,1%-0,5%**

**Sembra essere l'unico parametro di efficienza offerto dal metodo.
Determina una riduzione dell'ammontare dei costi totali da un anno altro di cui il gestore deve farsi carico**

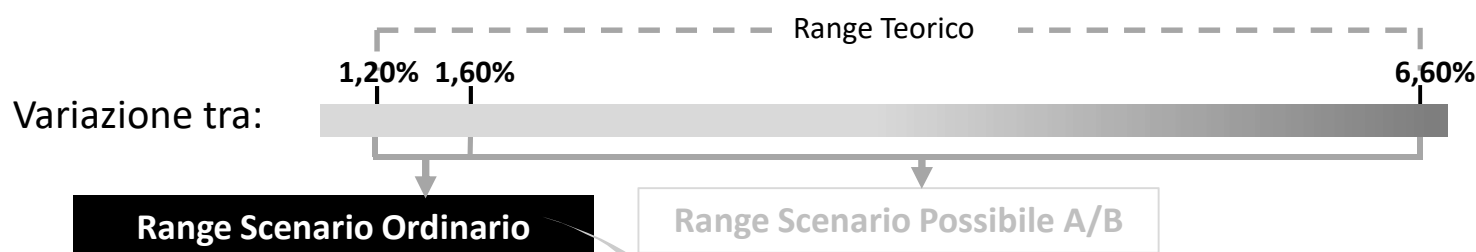
Limite alla crescita della tariffa (1)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno}] / [\text{Tariffa Anno A-1}] \leq (1 + \rho a)$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Ordinario

nel caso in cui l'ETC non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate al massimo per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, valore che per il 2020 è compreso nel *range* tra 1,2% e 1,6%. **l'ETC sembra avere ampia discrezionalità nel determinare il recupero produttività nell'ambito dei range prefissati.**

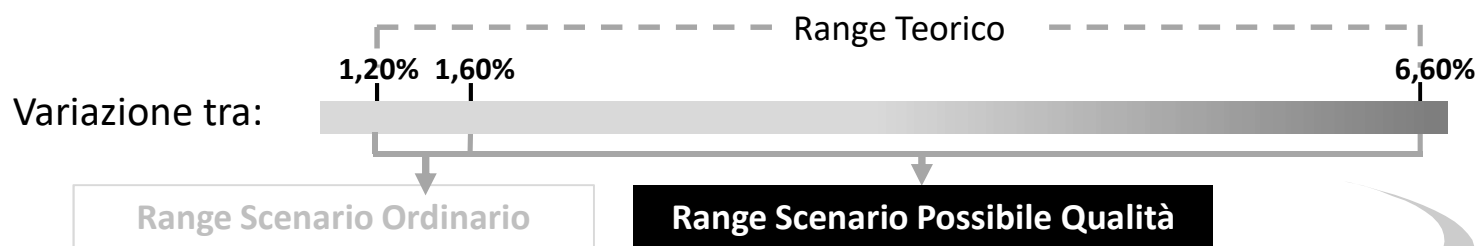
Limite alla crescita della tariffa (2)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno } A] / [\text{Tariffa Anno } A-1] \leq (1 + \rho a) \quad *$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Possibile adeguamento Qualità

QL_a

Coefficiente Miglioramento qualità del servizio = [2,0%]

La variazione di QL_a si concretizza in:

- frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta
- incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio
- incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata

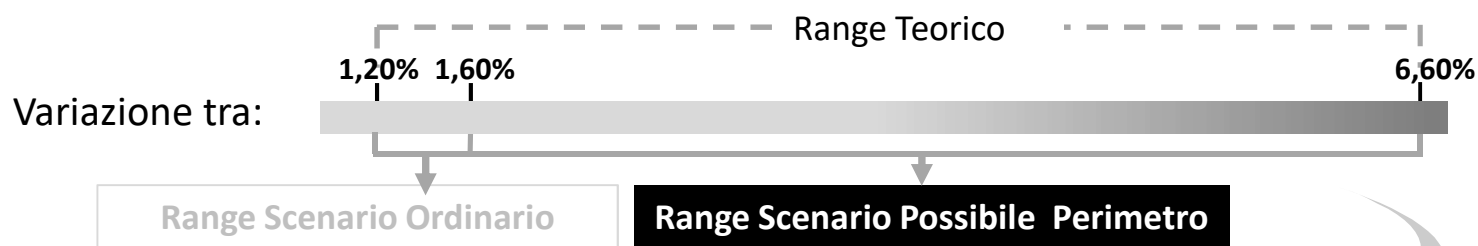
Limite alla crescita della tariffa (3)



La variazione della tariffa anno su anno è sottoposta a dei limiti

$$[\text{Tariffa Anno } A] / [\text{Tariffa Anno } A-1] \leq (1 + \rho a) \quad *$$

ρa : e' il parametro % per la determinazione del limite di crescita



Scenario Possibile: adeguamento Perimetro

PG_a

Coefficiente valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale = [3,0%]

La variazione di PG_a si concretizza in:

- passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta
- processi di aggregazione delle gestioni

Le novità nella ripartizione della parte fissa e parte variabile

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp}$$

$$-b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TV,a}}{r}$$

$$\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$$

Novità !!
il 100% del costo del personale
direttamente impiegato va
interamente nei costi variabili

$$\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_{TF,a}}{r}$$

Le novità nella ripartizione TF e TV (2)

Per rallentare la crescita della quota variabile l'Autorità ha inserito (3,1 MTR) un limite alla variazione della tariffa TV_a ponendola al massimo al 20%; difatti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ è applicata la seguente condizione:

$$0,8 \leq \frac{\sum TV_a}{\sum TV_{a-1}} \leq 1,2$$

Per l'anno 2020 si considerano le entrate tariffarie $TV_{2019_{old}}$, dove il denominatore corrisponde alle entrate tariffarie accertate nel 2019.

L'eventuale quota eccedente rispetto a $\pm 20\%$ sarà ricompresa nei "costi fissi".

Potenziali conseguenze:

- modifica dell'articolazione tariffaria, con un potenziale aumento della tariffa delle utenze domestiche con più componenti;
- una variazione delle tariffe per le utenze commerciali e non domestiche in genere, che si caratterizzano con maggior peso della TV e quindi un rischio di ammanchi di gettito a causa della maggior incidenza delle riduzioni e spesso delle agevolazioni, che incidono per lo più sulla TV;
- una necessaria rivalutazione dei gettiti, con possibile modifica del regolamento comunale con la verifica dell'effetto degli sgravi (che solitamente pesano percentualmente sulla parte variabile) sull'equilibrio generale della tariffa.

I Costi Operativi Incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp})

-Articolo 8 MTR-

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a)\frac{RC_a}{r}$$

$$CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + COI_a^{exp}$$

NB. Nella formula non sono riportate le componenti facoltative introdotte dalla del. n. 238

$$COI_a^{exp} = COI_{TV,a}^{exp} + COI_{TF,a}^{exp}$$

I Costi Operativi Incentivanti (COI_{TV}^{exp} COI_{TF}^{exp})

-Articolo 8 MTR-

•Sono le uniche componenti di natura previsionale “concesse” dalla Autorità in tutta la struttura del MTR

•Fanno parte dei costi di gestione operativi

•Sono suddivisi in oneri fissi e variabili

•Sono definiti dal gestore* che deve fissare gli obiettivi specifici da conseguire e sono potenzialmente correlati ai valori dei coefficienti QLa e PGa relativi al limite annuale della crescita (*) *in accordo con l'ETC?*

variazioni attese di perimetro (PG), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore, come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni, evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti e motivando le scelte adottate;

variazioni attese delle caratteristiche del servizio (QL), intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti.

	Input dati Ciclo integrato RU
	Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TV}^{EXP}	G
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI_{TF}^{EXP}	G
Verifica del limite di crescita	
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E

I Costi Operativi Incentivanti (COI_{TV}^{exp} , $COI_{TF,a}^{exp}$) -Articolo 8 MTR-

•I COI sono previsti per promuovere il **miglioramento dei livelli di qualità del servizio o modifiche del perimetro gestionale del servizio a costi efficienti** e sono vincolati alla **identificazione puntuale del target di miglioramento da conseguire sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi**, tenuto conto degli eventuali effetti di scala

$COI_{TF,a}^{exp}$ comprende il miglioramento i costi delle prestazioni relative alle **attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi**, nonché la possibile introduzione di sistemi di **tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza**

$COI_{TV,a}^{exp}$ comprende i costi relativi al possibile **incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta** ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta

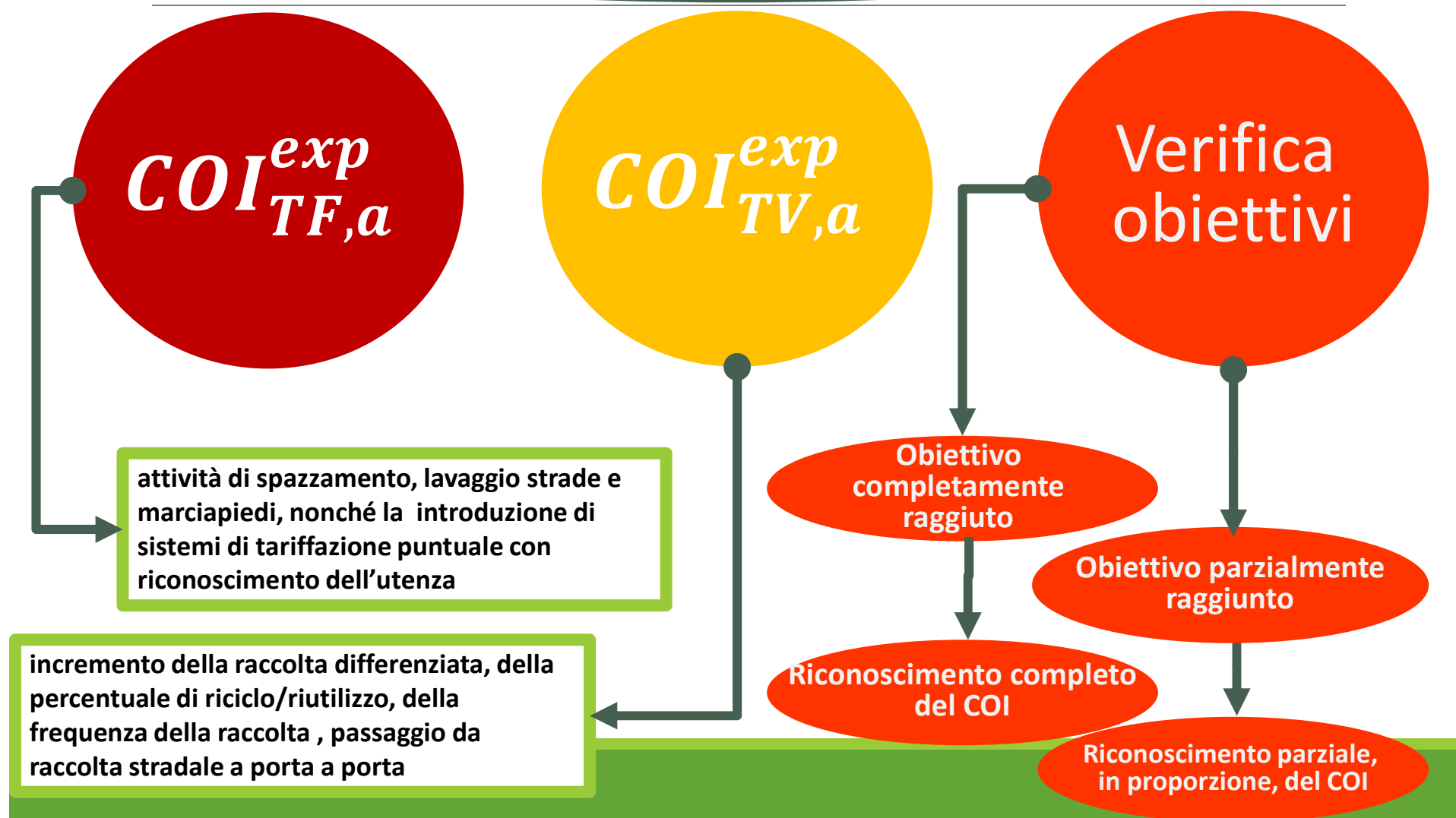
•Il gestore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a **rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento dell'obiettivo riferito**

•In caso di mancato conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione dei COI è previsto, per l'anno $(a+2)$, un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti in ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$ e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore nelle medesime annualità.

•L'entità del recupero di cui al precedente periodo è **proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto.**

I costi operativi incentivanti - COI

Fissazione obiettivi e target quantitativo



Fattore di Sharing

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - \mathbf{b(AR_a)} - \mathbf{b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

Incentivo finalizzato a consentire agli operatori, a partire dall'anno 2020, di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici da ripartire tra operatori e utenti.

L'Autorità concepisce lo sharing come strumento per il raggiungimento degli obiettivi della economia circolare finalizzato a **incentivare i gestori a massimizzare i ricavi derivanti dalla valorizzazione energetica o dei materiali ceduti derivanti dalla raccolta.**

E' applicato ai proventi derivanti dalla vendita di materiali recuperati e/o di energia e/o dai proventi CONAI derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e anche da ricavi diversi da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

L'Autorità tende a favorire o comunque ad incentivare l'accesso dei gestori a conferimenti di mercato riconoscendo loro una quota maggiore dei proventi a fronte del rischio di mercato.

Sharing $b(AR_a), b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$ (punto 16,2 MTR)

- ☐ Lo sharing agisce su ricavi posti in detrazione ai costi
- ☐ AR_a = Ricavi derivanti la vendita di materiale o energia ottenuti dai rifiuti sul libero mercato e ricavi diversi da quelle relative alla gestione dei RU ottenute avvalendosi di *asset* e risorse del servizio del ciclo integrato;
- ☐ $AR_{conai,a}$ = Ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI.

Fattore di <i>sharing</i>	Valori min. del range ammesso	Valori max del range ammesso
b Fattore sempre >0	Massimi ricavi a favore del gestore e max incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti	Minimo ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti
	Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e tariffe più alte* per gli utenti del servizio	Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF tariffe più basse per gli utenti del servizio
	*Compatibilmente con il rispetto del limite alla crescita	Necessità di giustificare la scelta da parte dell'ETC

ω_a = correttivo del fattore di *sharing* sui proventi CONAI

$b(1 + \omega_a)$ = fattore di *sharing* dei proventi derivanti sui corrispettivi CONAI

Il Fattore Gamma (γ) (punto 16,2 MTR)

I Gamma sono fattori di performance del/dei gestori

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, γa è dato dalla seguente somma:

$$\gamma a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere;

- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo;

$\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente, o con riferimento al grado di rispetto della Carta dei servizi.

γa fattore di gradualità nei **conguagli**

$\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ fattori che definiscono il fattore correttivo di sharing ovvero ωa quindi l'ammontare dei ricavi **CONAI** trattenuti dal gestore

Quantificazione dello sharing

Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato = $b(AR, a)$

	Utenti	Gestore
$b=(0,3)$ massimo beneficio al gestore	30%	70%
$b=(0,6)$ minimo beneficio al gestore	60%	40%

Quantificazione dello sharing

ωa è determinato dall'ETC in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$

Quota detratta dai costi del PEF sui proventi dal CONAI = $b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$

	Performance elevate $\omega_a = 0,1$ ($1 + \omega a$)=1,1		Performance basse $\omega_a = 0,4$ ($1 + \omega a$)=1,4	
	Utenti	Gestore	Utenti	Gestore
b=(0,3) massimo beneficio al gestore	33%	67%	42%	40%
b=(0,6) minimo beneficio al gestore	66%	34%	84%	16%

Quantificazione dello sharing

Dalla « Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti 2020

Possibilità di riconoscere minori ricavi al gestore al di fuori del range max dei coeff di sharing

In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, ridurre le entrate tariffarie, indicando contestualmente nella Relazione di accompagnamento al PEF le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritiene di coprire integralmente. A titolo esemplificativo... le entrate tariffarie possono essere ridotte per detrarre la totalità dei proventi dalla vendita di materiale ed energia, in continuità con quanto previsto dai PEF della/e annualità passata/e. Le detrazioni in questione devono essere inserite nel prospetto "PEF 2020.xls" con segno algebrico positivo, perché successivamente sottratte, nel foglio di calcolo, alla somma delle entrate tariffarie in quota variabile e delle entrate tariffarie in quota fissa.

Componenti a congruaglio $RC_{TF,a}$ e $RC_{Tv,a}$

$$\sum T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a) AR_{CONAI,a}) + (1 + \nu_a) RC_a / r$$

Una delle parti più controverse della delibera 443/2019/R/rif è relativa al calcolo dei congruagli sulla gestione relativi alle annualità pregresse RC_a .

Il congraglio RC_a è la differenza tra il pef 2018 così come approvato ed il pef costruito con il metodo tariffario a partire dai dati di bilancio del 2017 rivalutati al 2018

Nonostante le perplessità espresse in fase di consultazione anche dall'ANCI, l'Autorità ha confermato la volontà di determinare ex-post i costi efficienti anche per le annualità 2018 e 2019, rilevando che il suo mandato iniziava da quelle annualità e pertanto i cittadini dovevano avere già - per quelle annualità, appunto - un ritorno in termini di efficienza.

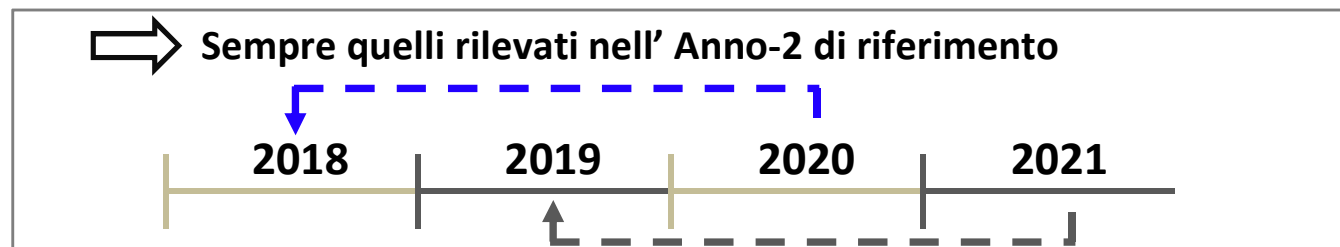
Di fatto il gestore si trova a dover determinare i costi efficienti di due anni (2020, 2018).

Componenti a congruaglio $RC_{TF,a}$ e $RC_{Tv,a}$

MTR:

Costi riconosciuti
ricavati dai
consuntivi delle fonti
contabili obbligatorie

Eccezione COI e COV



«a» si riferisce all'anno tariffario $a=\{2020, 2021\}$

$RC_{TF,a}$ e $RC_{Tv,a}$

Costi riconosciuti ricavati
dai consuntivi delle fonti
contabili obbligatorie
2017 aggiornati
attraverso i coefficienti
ISTAT



«a» si riferisce all'anno $a-2=\{2018, 2019\}$

Componenti a congruaglio $RC_{TF,a}$ e $RC_{Tv,a}$

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per gli anni 2018 e 2019 per il servizio integrato di gestione dei RU sono determinati a partire da quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento, ovvero l'anno 2017, come risultanti da fonti contabili obbligatorie.

Il congruaglio che va a sommarsi nei costi per la annualità 2020 è relativo al solo anno 2018; nel calcolo della tariffa 2021 pertanto dovrà essere calcolato il congruaglio relativo all'anno 2019.

I costi 2018 e 2019 non sono però quelli a consuntivo, ma i costi 2017 sono aggiornati attraverso dei coefficienti ISTAT il cui valore è definito dall'Autorità (per il 2018 è pari a 0,70%, per il 2019 a 0,90%).

Componenti a conguaglio $RC_{TF,a}$ e $RC_{TV,a}$

Il complesso algoritmo per il calcolo del conguaglio è riportato all'art. 15 del MTR per l'anno "a" (RCa).

$$\sum T_a = CGa + CCa + CKa - b (AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}) + (1 + \gamma_a) RC_a / r$$

Il conguaglio si suddivide in una parte fissa e una variabile ($RC_{TF,a}$ e $RC_{TV,a}$).

$$\sum TF_a = CSL_a + CCa + CKa + COI_{TF,a}^{exp} + (1 + \gamma_a) RC_{TF,a} / r$$

$$\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + COI_{TV,a}^{exp} - b [AR_a + (1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}] + (1 + \gamma_a) RC_{TV,a} / r$$

$$RC_a = RC_{TV,a} + RC_{TF,a}$$

Il conguaglio può essere di segno negativo o positivo a seconda che il gestore/i gestori abbia/abbiano incassato effettivamente nell'anno di riferimento più o meno di quanto previsto dal nuovo metodo per la medesima annualità

$$RC_{TV,a} = \sum TV_{a-2}^{new} - \sum TV_{a-2}^{old}$$

$$RC_{TF,a} = \sum TF_{a-2}^{new} - \sum TF_{a-2}^{old}$$

Componenti a conguaglio $RC_{TF,a}$ e $RC_{Tv,a}$

Come per l'ammontare dei costi, **anche la componente di conguaglio è definita da una rendicontazione analitica del gestore e da coefficienti che determina l'Etc.**

L'ammontare del conguaglio incide nella determinazione dei costi per l'anno corrente (2020) secondo un criterio di gradualità, che prevede la definizione a cura dell'Etc sia del parametro (γ , gamma), che è dato dalla somma di $\gamma 1$, $\gamma 2$, $\gamma 3$, che del parametro relativo alla rateizzazione (r).

Per la determinazione dei parametri RC si dovrà quindi operare un vero e proprio ricalcolo secondo il nuovo metodo tariffario con alcune semplificazioni definite nel MTR.

Gradualità

$$\sum T_a = CG_a + CC_a + CK_a - b(AR_a) - b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a} + (1 + \gamma_a) \frac{RC_a}{r}$$

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

collegato al grado di rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata

collegato all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo

collegato alle risultanze delle indagini di soddisfazione degli utenti o al grado di rispetto della Carta dei Servizi

$$CU_{eff} = \left(\sum TV_{a-2}^{old} + \sum TF_{a-2}^{old} \right) / q_{a-2}$$

quantità di RU complessivamente prodotti all'anno a-2

Confronto con benchmark = fabbisogno standard anno a-2 (art. 1, comma 653, della legge n. 147/2013 per le Regioni a Statuto ordinario) e costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto ISPRA per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Nel caso di PEF riferiti ad ambiti o raggruppamenti di comuni, ci si riferisce all'adattamento del fabbisogno standard validato da un soggetto terzo.

Il Fattore Gamma (γ) (punto 16,2 MTR)

I Gamma sono fattori di performance del/dei gestori

In ciascun anno $a = \{2020, 2021\}$, γ_a è dato dalla seguente somma: _____

$$\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a} + \gamma_{3,a}$$

dove:

- $\gamma_{1,a}$ è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli obiettivi di **raccolta differenziata** da raggiungere;
- $\gamma_{2,a}$ è quantificato considerando l'efficacia delle attività di **preparazione per il riutilizzo e il riciclo**;
- $\gamma_{3,a}$ è determinato sulla base delle risultanze di **indagini di soddisfazione degli utenti** del servizio, **svolte in modo indipendente**, o con riferimento al **grado di rispetto della Carta dei servizi**.

Utilizzo dei γ

γ_a fattore di gradualità nei **conguagli**

$\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ fattori che definiscono il fattore correttivo di sharing ovvero ω_a

quindi l'ammontare dei ricavi **CONAI** trattenuti dal gestore

Conguaglio RC



$$(1 + \gamma_a)^{\frac{100a}{r}}$$

**RC > 0 Il Gestione
sottoremunerata rispetto a
MTR 443**

**I Costi tenderanno ad
aumentare**

$1 + \gamma_a$ è il fattore di gradualità, γ_a è
negativo

**più alto (in valore assoluto) è
 γ_a e minori sono gli aumenti
dei costi**

**RC < 0 Il Gestione
sovraremunerata rispetto a
MTR 443**

**I Costi tenderanno a
diminuire**

$1 + \gamma_a$ è il fattore di gradualità, γ_a è
negativo

**più basso (in valore assoluto)
è γ_a e maggiori sono i
risparmi sui cittadini**

Il PEF ARERA 2020 e il riferimento per la compilazione del MUD 2021 e non rappresenta ne i costi previsionali (nel senso dei costi previsti dal contratto) ne i costi consuntivi effettivamente sostenuti ne il gettito previsto o consuntivo ma solo ed esclusivamente l'applicazione del MTR n° 443/2019.

ATTENZIONE

Scheda CG - Costi di Gestione

confronto appendice 1 MTR 443/19 anno 2020

pag. 121

MTR	Input dati Ciclo	MUD
	Input gestori (G) Input ETC (E) Data calcolato (C)	
		1 - COMPONENTI DI COSTO VARIABILE
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	G	a1) Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CRT
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	a2) Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CTS
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	a3) Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CTR
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	G	a4) Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CRD
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TV}	G	a5) Costi operativi incentivanti variabili: COI ^{EXP} _{TV}
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	G	a6) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti: AR
Fattore di Sharing - b	E	a7) Fattore di Sharing : b
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing - b(AR)	E	a 8) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing: b(AR)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI - AR _{CONAI}	G	a 9) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI: AR _{CONAI}
Fattore di Sharing - b(1+ω)	E	a10) Fattore di sharing: b(1+ω)
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(1+ω)AR _{CONAI}	E	a11) Ricavi derivanti da corrispettivi riconosciuti da CONAI dopo sharing: b(1+ω)AR _{CONAI}
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili - RC _{TV}	G	
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	
Rateizzazione r	E	
Componente a congruaggio relativa ai costi variabili - (1+y)RC _{TV} /r	E	a 12) Componente a congruaggio relativa ai costi variabili: (1+y)RC _{TV} /r
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	a 13) Oneri relativi all'IVA indetraibile
ΣTV_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	ΣTV totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (a1+a2+a3+a4+a5-a8-a11+a12+a13)
		2 - COMPONENTI DI COSTO FISSE Dati in Euro
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	G	b1) Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CSL
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	b2) Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC
Costi generali di gestione - CGG	G	b3) Costi generali di gestione: CGG
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	G	b4) Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD
Altri costi - COal	G	b5) Altri costi: COal
Costi comuni - CC	C	b6) Totale Costi comuni: CC (b2+b3+b4+b5)
Ammortamenti - Amm	G	c1) Ammortamenti: Amm
Accantonamenti - Acc	G	c2) Accantonamenti: Acc (c 2.1 + c2.2+ c2.3 + c2.4)
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	c2.1 - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche
- di cui per crediti	G	c2.2 - di cui per crediti
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	c2.3 - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	c2.4 - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	c3) Remunerazione del capitale investito netto: R
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{ic}	G	c4) Remunerazione delle immobilizzazioni in corso: R _{ic}
Costi d'uso del capitale - CK	C	c5) Totale Costi d'uso del capitale : CK (c1+c2+c3+c4)
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COI ^{EXP} _{TF}	G	d1) Costi operativi incentivanti fissi : COI ^{EXP} _{TF}
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi - RC _{TF}	G	
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	
Rateizzazione r	E	
Componente a congruaggio relativa ai costi fissi - (1+y)RC _{TF} /r	E	d2) Componente a congruaggio relativa ai costi fissi : (1+y)RC _{TF} /r
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G	d3) Oneri relativi all'IVA indetraibile
ΣTF_s totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse	C	ΣTF totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (b1+b6+c5+d1+d2+d3)
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	d4) detrazioni in caso di equilibrio economico finanziario della gestione
ΣT_s = ΣTV_s + ΣTF_s	C	ΣT al netto delle detrazioni di cui alla voce d4
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E	d5) voci di entrate conseguenti a contributo MIUR, recupero evasione, procedure sanzionatorie, altro.

Scheda CG - Costi di Gestione

confronto appendice 1 MTR 443/19 anno 2020 vs MUD

Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif		COMPONENTI FACOLTATIVE PER EMERGENZA COVID-19 PERIODO 2020-2021	
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV_{TV}^{EXP}	facoltativo	e1) Scostamento atteso dei costi variabili : COV_{expTV}	
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR - $CO_{SexpTV,a}$	facoltativo	e2) Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche: $CO_{SexpTV,a}$	
ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	$\Sigma TV_{2020-2021}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile ($\Sigma TV + e1 + e2$)	
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COV_{TF}^{EXP}	facoltativo	e3) Scostamento atteso dei costi fissi : $COV_{expTF,2020}$	
ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif)	C	ΣTF_{2020} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse ($\Sigma TF + e3$)	
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio)	C	$\Sigma T_{2020-2021}$ al lordo della componente di rinvio RCNDTV	
Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - $RCND_{IV}$			
Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR - $RCND_{IV}$	facoltativo	f1) Componente di rinvio: RCNDTV	
$\Sigma T_a = \Sigma TV_a + \Sigma TF_a$ al netto della componente di rinvio RCNDTV	C	$\Sigma T_{2020-2021}$ al netto della componente di rinvio (al netto della componente di rinvio RCNDTV)	
Grandezze fisico-tecniche			
% rd	G		
$q_{a,2}$	G		
costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg	G		
fabbisogno standard €cent/kg	E		
costo medio settore €cent/kg	E		
Coefficiente di gradualità			
valutazione rispetto agli obiettivi di rd - γ_1	E	g1) valutazione rispetto agli obiettivi di rd: γ_1	
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ_2	E	g2) valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: γ_2	
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - γ_3	E	g3) valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio: γ_3	
Totale γ	C	Totale γ ($\gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$)	
Coefficiente di gradualità ($1 + \gamma$)	C	Coefficiente di gradualità ($1 + \gamma$)	
Verifica del limite di crescita			
rpl_a	MTR		
coefficiente di recupero di produttività - X_1	E		
coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_a	E		
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_a	E		
coeff. per l'emergenza COVID-19 - $C19_{2020}$	facoltativo		
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - ρ	C		
$(1 + \rho)$	C		
ΣT_a	C		
ΣTV_{a-1}	E		
ΣTF_{a-1}	E		
ΣT_{a-1}	C		
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C		
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C		
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	C		
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR			
riclassifica TV_a	E	ΣTV entrate tariffarie variabili non riclassificate	
riclassifica TF_a	E	ΣTF entrate tariffarie fisse non riclassificate	
		ΣT entrate tariffarie non riclassificate ($\Sigma TV + \Sigma TF$)	
Attività esterne Ciclo integrato RU	G	ATTIVITA' ESTERNE CICLO INTEGRATO RU	

Gestione:

confronto appendice 1 MTR 443/19 anno 2020 vs MUD

Focus su costi riclassificati

Il PEF ARERA prevede la riclassificazione dei costi fissi e variabili per calmierare l'aumento della TV a scapito della TF

Nel MUD andrà inserita la sommatoria dei costi fissi e variabili NON riclassificati

Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR

riclassifica TV _a	E	ΣTV entrate tariffarie variabili non riclassificate
riclassifica TF _a	E	ΣTF entrate tariffarie fisse non riclassificate
		ΣT entrate tariffarie non riclassificate (ΣTV + ΣTF)

ΣTV entrate tariffarie variabili non riclassificate.

ΣTF entrate tariffarie fisse non riclassificate.

ΣT= ΣTV + ΣTF entrate tariffarie non riclassificate.

Riportare per le singole voci i totali delle relative entrate tariffarie non riclassificate. Si evidenzia che i suddetti totali, non risultano coincidenti con i totali contenenti voci di costo riclassificate.

Ispra: FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

Quesito 1.

Compilazione SCHEDA CG - (Costi di gestione)

Secondo il DPCM 23 dicembre 2020 nella scheda CG – costi di gestione e del modulo MDCR, dovranno essere indicati i costi del Piano Economico Finanziario per come previsto dalla Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, tuttavia tali costi corrispondono ad una previsione dell'anno 2020 e non ai costi realmente sostenuti. Come potremmo procedere per inserire i costi reali?

Risposta ISPRA

I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno {a = 2020} per il servizio del ciclo integrato devono essere determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) risultanti da fonti contabili obbligatorie - (MTR, comma 2, art. 6). I costi riconosciuti comprendono tutte le voci sostenute nell'esercizio (a-2), al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate e delle poste rettificative relative alla sommatoria delle voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, elencati al comma 3 dell'articolo 6 del MTR.

L'Autorità ha stabilito il tasso di inflazione relativo all'anno a, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del MTR, nel quale è previsto che: *"Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a $I_{2019} = 0,90\%$ e a $I_{2020} = 1,10\%$."* Per il 2020, pertanto, dovranno essere utilizzati i costi 2018 attualizzati utilizzando i tassi di inflazione indicati. Pertanto, i costi da inserire nella scheda CG – costi di gestione e nel modulo MDCR, per l'anno 2020, dovranno essere gli stessi del Piano Economico Finanziario 2020 determinato ai sensi dell'appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF.

DATI NON PRESENTI NEL PEF ARERA

COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE**Modulo MDCR - Costi e ricavi raccolta differenziata**

n° progressivo Modulo MDCR

--	--	--	--	--

Codice rifiuto

--	--	--	--	--	--

Quantità totale raccolta

in t/anno

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--

Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata: CGD

a3) Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani differenziati: CTR_{DIFF}

--	--	--	--	--	--	--	--	--

a4) Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CRD

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Totale costi a_3+a_4)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ricavi

a6) Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti: AR_{DIFF}

--	--	--	--	--	--	--	--	--

a9) Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI: AR_{CONAI}

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ispra: FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

Quesito 2.

~~Compilazione modulo MDCR (Costi di raccolta) e corrispondenza con scheda CG (Costi di Gestione).~~ Per la compilazione del MODULO MDCR, dato che nei PEF non vi è distinzione dei costi per CER, quali dati devono essere inseriti e quale verifica viene effettuata sulla sua corrispondenza con i costi inseriti nella SCHEDA CG?

Risposta ISPRA

Al fine di garantire la coerenza con i dati riportati nel PEF 2020, determinato ai sensi dell'appendice 1, allegato A – MTR, deliberazione 443/2019/R/RIF, per l'anno 2020, nella compilazione del MODULO MDCR, proprio perché nel PEF non vi è distinzione dei costi per singolo CER, il comune (per un singolo gestore) o l'ETC (per più comuni) è tenuto a chiedere al soggetto gestore i dati relativi ai costi effettivamente sostenuti per ogni singola frazione differenziata nell'anno 2018, risultanti da fonti contabili obbligatorie, *attualizzati* utilizzando i tassi di inflazione di cui all'art. 6, comma 5 del MTR.

La fonte dei dati utilizzata per la scheda CG e per il modulo MDCR è, quindi, la medesima. Per completezza di informazione, si segnala che, l'Autorità ha stabilito il tasso di inflazione relativo all'anno *a*, in base a quanto stabilito dall'art. 6, comma 5 del MTR, nel quale è previsto che: *"Ai fini dell'aggiornamento dei costi di cui al comma 6.3, il tasso di inflazione relativo all'anno a, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno (a-1) rispetto a giugno dell'anno successivo, per le annualità 2019 e 2020, è pari a $I_{2019} = 0,90\%$ e a $I_{2020} = 1,10\%$."*

Ispra: FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

Casistiche relative alla istanza di superamento limite alla crescita

Nelle istruzioni del MUD 2021 a pag. 60 del DPCM si prevede il caso in cui sia stata presentata dall'ETC l'istanza di superamento del limite alla crescita. Le istruzioni riportano la seguente dicitura "In caso di non approvazione dell'istanza di cui al punto 4.5 e 4.6 del MTR, la scheda CG va compilata con i valori riclassificati per garantire il rispetto del limite di crescita". Alla data di compilazione e trasmissione del MUD da parte del soggetto obbligato si possono pertanto verificare quattro casi:

- 1) L'istanza di superamento del limite alla crescita è stata approvata da ARERA;
- 2) L'istanza non è stata ancora valutata da ARERA nel senso che si è ancora in attesa della delibera di approvazione delle tariffe 2020;
- 3) L'istanza è stata respinta da ARERA con specifico provvedimento;
- 4) L'istanza è stata accolta in parte ovvero non tutti corrispettivi oltre al limite alla crescita contenuti nella istanza sono stati considerati ammissibili da ARERA.

Nei casi 1) e 2) i costi da riportare nella scheda CG sono quelli definiti dall'ETC comprensivi dei costi della istanza?

Nei casi invece 3) e 4) i costi da riportare nella scheda CG sono, invece, quelli approvati dalla autorità e non quelli determinati dall'ETC?

Risposta ISPRA

Per quanto concerne le *"Casistiche relative alla istanza di superamento limite alla crescita"* e in particolare i quattro casi che alla data di compilazione del MUD possono verificarsi ovvero:

- 1) L'istanza di superamento del limite alla crescita è stata approvata da ARERA;
- 2) L'istanza non è stata ancora valutata da ARERA nel senso che si è ancora in attesa della delibera di approvazione delle tariffe 2020;
- 3) L'istanza è stata respinta da ARERA con specifico provvedimento;
- 4) L'istanza è stata accolta in parte ovvero non tutti corrispettivi oltre al limite alla crescita contenuti nella istanza sono stati considerati ammissibili da ARERA;

si evidenzia che i costi da riportare nella scheda CG del MUD, relativamente ai casi 1) e 2) sono quelli definiti dall'ETC comprensivi dei costi della istanza come previsto dall'art. 2, comma 17 della LEGGE 14 novembre 1995, n. 481. Al riguardo si segnala il comma 6.6 dell'articolo 6 della deliberazione ARERA n. 443 del 2019 che riporta "fino all'approvazione da parte dell'Autorità (...) si applicano quali prezzi massimi del

servizio, quelli determinati dall'ETC". In relazione ai quesiti 3) e 4), i costi da riportare nella scheda CG del MUD sono, invece, quelli approvati dall'Autorità e non quelli determinati dall'ETC..

Modello esclusivamente ad uso interno dal dichiarante.
Questa sezione deve essere compilata esclusivamente via telematica

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMUNICAZIONE RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E RACCOLTI IN CONVENZIONE

Scheda CG - Costi di Gestione

PEF approvato da ARERA

☐

Riclassificazione finalizzata al rispetto del limite di crescita

☐

Riclassificazione per l'applicazione di valore inferiore delle entrate tariffarie massime approvabili

☐

In sintesi

l'opzione 1 va barrata se alla data di compilazione del MUD il PEF è stato approvato

da ARERA -consultare il sito di ARERA https://www.arera.it/it/operatori/operatori_rif.htm

Opzione 2 e 3 sono alternative

Opzione 2 se è stato rispettato il limite alla crescita in seguito alla applicazione del

Price Cap (di cui al punto 4 MTR)

(Se sì e nel caso 2 è necessaria la riclassificazione dei costi del PEF)

Opzione 3 riduzione applicata rispetto alle entrate massime secondo MTR 443 senza

intervento del limite alla crescita

(Se sì e nel caso 3 è necessaria la riclassificazione dei costi del PEF)

Ispra: FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

Quesito 5.

PEF con valori inferiori a quelli risultanti dal MTR (applicazione riduzioni punto 4.5 della Deliberazione n. 443/19)

Nelle istruzioni del MUD 2021 a pag. 60 del DPCM si prevede il caso in cui l'ETC si avvalga della facoltà di applicare valori inferiori a quelli risultanti dalla applicazione del MTR. Le istruzioni riportano la seguente dicitura “Nel caso di equilibrio economico finanziario della gestione, in cui l'ETC abbia approvato un valore delle entrate tariffarie inferiore rispetto al valore massimo determinato ai sensi del MTR (art. 4, comma 4.5 deliberazione 443/2019/R/RIF), nella scheda CG devono essere riportati i valori riclassificati come previsto dal comma 1.3 della deliberazione 57/2020/R/RIF.” Il format previsto per la compilazione del MUD prevede al punto d4) la seguente voce di costo *“detrazioni in caso di equilibrio economico finanziario della gestione”* che risulta essere corrispondere alla voce della appendice 1 del PEF ARERA di cui alla *“detrazioni di cui al comma 4.5 della delibera 443/19”*. In questa casistica la *“riclassificazione”* richiesta si tradurrà, pertanto, nel compilare la voce d4 utilizzando il valore citato corrispondente appunto alla detrazione di cui al comma 4.5 del 443/19 oppure si dovranno analizzare le voci singole voci di costo che compongono il valore evidenziato nel punto suddetto e si dovranno detrarre dalle singole voci dei costi della scheda CG?

Risposta ISPRA

In riferimento, poi alla richiesta riguardante il *“PEF con valori inferiori a quelli risultanti dal MTR (applicazione riduzioni punto 4.5 della Deliberazione n. 443/19)”* si evidenzia che: ☐ alla voce d4), *“detrazioni in caso di equilibrio economico finanziario della gestione”*, deve essere riportato il valore in euro delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF; ☐ alle singole voci di costo dovranno essere indicate i costi riclassificati. Si ritiene opportuno, infine, a motivo di rendere evidente il dato relativo ai costi complessivi massimi derivanti dall'applicazione del MTR, di indicare il valore lordo del totale ΣT delle entrate tariffarie.

Ispa: FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

Quesito 6.

~~Compilazione modulo MDCR (Costi di raccolta) – Costi e quantitativi dei rifiuti urbani raccolti.~~

Per il MUD Comuni, nel modulo MDCR, i costi e i ricavi da indicare sono quelli riportati nel PEF 2020 (che vi ricordiamo sono relativi all'anno 2018) o devono essere riportati i costi a consuntivo realmente sostenuti nel 2020?

Nel caso si debbano utilizzare i dati del PEF 2020 ci sarà una inevitabile discrasia tra i valori dei costi e i quantitativi riportati nella riga "Quantità totale raccolta" in quanto i valori dei costi desunti dal PEF 2020, essendo riferito ai costi 2018, è espressione di un quantitativo diverso da quello indicato nel MUD corrente?

Risposta ISPRA

Nel modulo MDCR devono essere inseriti, al pari di quanto accade per la scheda CG, i dati utilizzati per la compilazione del PEF 2020; si tratterà, quindi, dei costi relativi all'anno 2018 secondo le indicazioni previste dall'art. 6 dell'allegato A "MTR" della Deliberazione 443/2019/RIF di Arera. In merito alla seconda parte del quesito, i dati quantitativi (relativi all'anno 2020) e quelli dei costi (relativi all'anno 2018) vengono resi confrontabili attraverso l'attualizzazione cui sono sottoposti le voci dei costi.

Ispa: FAQ - Quesiti relativi alla compilazione della scheda CG – Costi di gestione e del modulo MDCR del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2021 (Assistenza normativa).

Quesito 7.

La compilazione da parte dei Comuni che devono presentare la dichiarazione MUD della scheda CG relativa ai costi è obbligatoria oppure facoltativa?

Risposta ISPRA

La compilazione della scheda CG relativa ai costi di gestione è obbligatoria, infatti, il comma 5 dell'articolo 189 del Dlgs 152/2006 prescrive che i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.70 (MUD), le informazioni riportate alle lettere da *a*) a *f*), tra queste, sono richiesti alla lettera *d*) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.



Grazie per l'attenzione

Francesco Iacotucci

Consulente IFEL

f.iacotucci@gmail.com